

Pubblicato il 13/11/2020

[REDACTED] REG.PROV.CAU.
N. [REDACTED] REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED] del 2020, proposto da

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], rappresentati e difesi dall'avvocato Michele Bonetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università degli Studi Napoli Federico II, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale presso la pec di questa e domicilio fisico *ex lege* in Napoli alla via Diaz n. 11;

nei confronti

[REDACTED], non costituiti in giudizio;

per l'annullamento previa

sospensione dell'efficacia,

- 1.della graduatoria finale di merito pubblicata in data 11 settembre 2020;
- 2.del primo scorrimento della graduatoria finale di merito pubblicato in data 25 settembre 2020;
- 3.del secondo scorrimento della graduatoria finale di merito pubblicato in data 1° ottobre 2020;
- 4.del terzo scorrimento della graduatoria finale di merito pubblicato in data 8 ottobre 2020;
- 5.dei successivi scorrimenti della graduatoria finale di merito, nella parte in cui non consentano l'immatricolazione dei ricorrenti;
- 6.del bando di concorso per l'ammissione al corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche dell'Università di Napoli "Federico II" per l'a.a. 2020/2021, pubblicato con Decreto Rettorale n. 2329 del 10 luglio 2020;
- 7.del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004;
- 8.del decreto del MIUR del 16.03.2007;
- 9.del decreto del M.U.R. del 7 gennaio 2020, prot. n. 6;
10. del D.D. n. 58 del 26 maggio 2020 del Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici, citato nel bando, "con il quale è stata resa nota, per l'a.a. 2020/2021, la programmazione dell'accesso ed il numero degli iscrivibili per l'ammissione al corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche";

11. del D.D. n. 135 del 22 maggio 2020 del Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici, nella parte in cui anche interpretata limita il diritto allo studio dei ricorrenti e comunque permette l'istituzione dell'accesso programmato per il corso di laurea di cui trattasi;
12. della Relazione al Senato Accademico trasmessa in data 19 giugno 2020 avente ad oggetto "programmazione degli accessi ai corsi di studio, per l'a.a. 2020/2021, a livello locale", nella parte in cui anche interpretata limita il diritto allo studio dei ricorrenti e comunque permette l'istituzione dell'accesso programmato per il corso di laurea di cui trattasi;
13. della nota dirigenziale prot. n. 40938 del 20 maggio 2020, nella parte in cui anche interpretata limita il diritto allo studio dei ricorrenti e comunque permette l'istituzione dell'accesso programmato per il corso di laurea di cui trattasi;
14. delle delibere, adottate nelle sedute del 29 giugno 2020, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Napoli "Federico II", citate nel bando, "con le quali sono state approvate le determinazioni assunte dalle Strutture Didattiche relative alla programmazione degli accessi, per l'a.a. 2020/2021, a livello locale dei corsi di studio, fra i quali quello concernente il corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche";
15. dello Statuto dell'Ateneo di Napoli "Federico II", nella parte in cui anche interpretata limita il diritto allo studio dei ricorrenti e comunque permette l'istituzione dell'accesso programmato per il corso di laurea di cui trattasi;
16. del Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università di Napoli "Federico II", nella parte in cui anche interpretata limita il diritto allo studio dei ricorrenti e comunque permette l'istituzione dell'accesso programmato per il corso di laurea di cui trattasi;
17. del Regolamento Didattico del corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, nella parte in cui anche interpretata limita il diritto allo studio dei

ricorrenti e comunque permette l'istituzione dell'accesso programmato per il corso di laurea di cui trattasi;

18. del Manifesto degli Studi del corso di laurea in parola, nella parte in cui anche interpretata limita il diritto allo studio dei ricorrenti e comunque permette l'istituzione dell'accesso programmato per il corso di laurea di cui trattasi;

19. di ogni altro atto presupposto o successivo, prodromico, consequenziale o comunque connesso a quelli impugnati, anche se non conosciuto ed anche nella parte in cui interpretato non consente l'immatricolazione dei ricorrenti e permette l'istituzione dell'accesso programmato ai corsi di laurea di cui in parola e che verrà immancabilmente travolto dalla caducazione di atti precedenti e connessi e di tutti gli atti depositati;

e

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2 c.p.a. dell'amministrazione intimata all'adozione del relativo provvedimento di ammissione dei ricorrenti al corso di laurea per cui è causa nonché alla apertura dei corsi di laurea della facoltà di medicina e psicologia indebitamente sottoposti al numero chiuso

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi Napoli "Federico II";

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Giudice relatore nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2020- tenuta ai sensi dell'art. 25 d.l. 28 ottobre 2020 n.137 e art.4 d.l. 30 aprile 2020 n.28

convertito, con modificazioni, in l. 25 giugno 2020 n. 70 - la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

RITENUTO - all'esame sommario proprio della cognizione in sede cautelare e riservata alla più appropriata sede del merito la deliberazione sulla legittimità della previsione del numero programmato per l'accesso al Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" (cfr. TAR Lazio n.10381/2020) - che il ricorso non sia del tutto sprovvisto di *fumus boni juris* sotto i denunciati profili della violazione di legge e dell'eccesso di potere, atteso che:

-da un lato, la determinazione assunta dall'Ateneo con la deliberazione del Senato Accademico del 29/06/2020, poi trasfusa nel bando di concorso di cui al Decreto Rettorale 2020/2329 del 10/07/2020, di individuare, per l'accesso al corso di laurea, un criterio selettivo incentrato sul solo voto conseguito all'esame di stato appare essere in contrasto con l'art.4, comma 1, della l. 2 agosto 1999 n. 264 che prescrive sia per i corsi di laurea a numero programmato a livello nazionale che per i corsi di laurea a numero programmato - istituiti dalle singole università nei casi di cui all'art.2 della citata l. n. 264/1999 - che l'ammissione ai predetti corsi di laurea avvenga "[...]previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi [...]";

-dall'altro, detta determinazione, ancorata dall'Ateneo alla situazione di emergenza sanitaria determinata dalla pandemia da COVID-19, non appare del tutto giustificata tenuto conto della data in cui è stata assunta (seduta del Senato Accademico del 29/06/2020, bando rettorale del 10/07/2020) sia della circostanza che, per l'anno accademico 2020/2021, sono state predisposte e si sono svolte, prevalentemente nel corso del mese di settembre 2020 e anche con modalità a distanza, molteplici prove di accesso ai corsi di laurea a numero

programmato di livello nazionale e di livello locale, in quanto istituiti ad iniziativa dei singoli atenei (e, tra questi, anche dell'ateneo federiciano, cfr. la citata deliberazione del Senato Accademico per i corsi di laurea in Biologia, Biotecnologie molecolari ed industriali, Chimica, Ingegneria Meccatronica, Hospitality Management);

RITENUTO, altresì, che, in ragione del numero non elevato dei ricorrenti, dell'avvenuto inizio dell'attività dell'a.a. 2020/2021 e della progressiva ingravescenza dell'emergenza sanitaria, possa disporsi l'ammissione con riserva degli stessi, rinviando alla più appropriata sede del merito l'approfondimento di ogni questione;

RITENUTO, in ragione della novità della questione e della natura degli interessi coinvolti, di compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Quarta), così provvede:

- a) ammette con riserva i ricorrenti al Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" per l'anno accademico 2020/2021;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 25/01/2021.
- c) compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente

Ida Raiola, Consigliere, Estensore

Rita Luce, Consigliere

L'ESTENSORE

Ida Raiola

IL PRESIDENTE

Pierina Biancofiore

IL SEGRETARIO